

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5340 del 18/10/2022
Oggetto	ARCHIVIAZIONE PER DINIEGO DELLA RICHIESTA PG.2014.224233 DEL 30/5/2014 PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA DEVIATORE DEL FIUME MARECCHIA CON SOVRASTANTE MANUFATTO AD USO "CAPANNO DA PESCA", NEL COMUNE DI RIMINI (RN), RICHIEDENTE: COMUNE DI RIMINI. PRATICA: RN14T0024.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5590 del 18/10/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento all’Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l’art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

– la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

PRESO ATTO

che con istanza del 27/5/2014 assunta a prot. n. PG.2014.224233 del 30/5/2014 il Comune di Rimini, rappresentato dalla Responsabile dell'U.O. Espropriazioni, codice fiscale 00304260409 con sede in Piazza Cavour n. 27, nel Comune di Rimini (RN), ha presentato domanda di concessione di un'area demaniale situata in sponda destra del deviatore del fiume Marecchia nel Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio n. 59, parte del mappale n. 394 (oggi foglio 59, mappali 2942 e 2943) con sovrastante manufatto ad uso "capanno da pesca" per una superficie complessiva di mq. 99,50 al fine di realizzare un progetto di Valorizzazione della cultura marinara;

RILEVATO

che l'iter comunale per la realizzazione del progetto di "Valorizzazione della cultura marinara", in relazione al quale era stato richiesto il titolo concessorio, non risulta aver avuto un seguito, né che sia mai stata sviluppata una progettazione di livello avanzato in merito;

RITENUTO

che in assenza di elementi che documentino l'effettiva destinazione del bene del demanio idrico all'interesse pubblico per il quale è stata presentata l'istanza non è possibile la prosecuzione dell'istruttoria sulla domanda, a cui peraltro era stata applicata la preferenza di cui al comma 3 dell'art.15 LR 7/2004;

CONSIDERATO

che con nota prot. n. PG.2022.149288 indirizzata al Comune di Rimini Arpae ha comunicato per la motivazione sopra esposta il preavviso di diniego, ai sensi dell'articolo 10bis della Legge 241 del 1990 e ss. mm. e ii, assegnando il termine di 10 giorni per presentare osservazioni o opposizioni;

DATO ATTO

che a seguito dell'invio della nota di preavviso di diniego non sono pervenute osservazioni da parte del Comune di Rimini;

RITENUTO

per quanto sopra esposto ed in considerazione del lasso di tempo intercorso, di diniegare la sopra individuata istanza del Comune di Rimini, archiviando il procedimento;

DATO ATTO

che il Comune possa presentare nuova istanza per la realizzazione di ulteriori progetti di interesse relativi al manufatto in oggetto purché definiti nelle caratteristiche, modalità e tempistica;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui richiamate:

1. di diniegare la richiesta di concessione di un'area demaniale situata in sponda destra del deviatore del fiume Marecchia nel Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio n. 59, parte del mappale n. 394 (oggi foglio 59, mappali 2942 e 2943) con sovrastante manufatto ad uso "capanno da pesca" per una superficie complessiva di mq. 99,50, presentata con nota assunta al protocollo n. PG.2014.224233 del 30/5/2014 dal Comune di Rimini (RN), rappresentato dalla Responsabile dell'U.O. Espropriazioni - codice fiscale 00304260409 - con sede in in Piazza Cavour n. 27 nel comune di Rimini (RN), archiviando il procedimento avente codice RN14T0024;
2. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
4. di notificare il presente atto via PEC al Comune di Rimini all'indirizzo

protocollo.generale@pec.comune.rimini.it.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.